

DELIBERAZIONE 22 SETTEMBRE 2016
524/2016/R/IDR

APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE, PER IL PERIODO 2016-2019,
PROPOSTE DALL'ATO IDRICO EST PROVINCIA DELLA SPEZIA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei

servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR); la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 243/2015/R/IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall’ATO Idrico Est Provincia della Spezia”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 656/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);

- la determina del 31 marzo 2016 n. 2/2016 DSID, recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016 n. 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 20 luglio 2016 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 15 settembre 2016 - dall’ATO Idrico Est Provincia della Spezia ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni

- (...”;
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14 ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia dispone:
 - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio;
 - la possibilità - qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale - di affidare il servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane e la salvaguardia delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d.lgs. 152/06.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate

alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;

- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;
- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della

- complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
 - l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
 - il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;

- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che “le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento”;
- la citata deliberazione 656/2015/R/IDR precisa, inoltre, che:
 - “relativamente ai Comuni e ai segmenti del servizio ove sono operanti gestori, diversi dal gestore d'ambito, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, si applicano le previsioni della convenzione tipo in quanto compatibili” (articolo 2);
 - “sino al subentro del gestore d'ambito, i gestori conformi alla normativa *pro tempore* vigente concorrono alla definizione ed attuazione del Piano d'Ambito, e successivi aggiornamenti, relativamente ai rispettivi territori e segmenti d'operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell'Ente di governo dell'ambito, che promuove e assicura la massima cooperazione tra gestore e gestori conformi esistenti, e che l'Ente di governo dell'ambito adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria anche per i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*” (articolo 3);
- in data 20 luglio 2016, l'ATO Idrico Est Provincia della Spezia ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determine sopra richiamate, le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relative al gestore d'ambito *Acam Acque S.p.a.* e a sei gestioni dichiarate conformi alla normativa *pro tempore* vigente (ossia alle società *Deiva Sviluppo S.r.l.*, *IRETI S.p.a.* e *Sviluppo Varese S.r.l.* e ai seguenti Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti: *Comune di Carro*, *Comune di Carrodano*, *Comune di Maissana*), nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 15 settembre 2016 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- nell'ambito delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea, il medesimo Ente di governo dell'ambito ha:

- trasmesso, per il gestore d'ambito *Acam Acque S.p.a.* e per il gestore salvaguardato *Sviluppo Varese S.r.l.*, l'adeguamento delle Convenzioni di gestione alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
- informato l'Autorità di aver richiesto, in data 18 luglio 2016, alle gestioni salvaguardate *Deiva Sviluppo S.r.l.* e *IRETI S.p.a.* - e ai rispettivi Enti Locali che hanno loro assentito l'affidamento del servizio - *“l'invio (...) della Convenzione approvata ai sensi della deliberazione 656/2015/R/IDR per consentire all'Ente di governo dell'ambito di provvedere alla ratifica”*, nonché di aver chiarito ai medesimi soggetti che: i) *“sono immediatamente applicabili le norme contenute nella deliberazione AEEGSI 656/2015/R/IDR sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 151 del d.lgs. 152/2006”*, ii) *“le tariffe approvate sono legittimamente applicabili solo in presenza della convenzione sottoscritta secondo le norme di cui sopra”*;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'ATO Idrico Est Provincia della Spezia, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
 - obsolescenza di alcuni tratti delle condotte di adduzione e distribuzione e dei relativi impianti, nonché elevati livelli di perdite idriche;
 - vetustà dei misuratori di utenza;
 - ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
 - parziale copertura del servizio di raccolta e collettamento dei reflui;
 - inadeguate condizioni fisiche di alcuni tratti delle condotte fognarie e dei relativi impianti, nonché problemi di deflusso nella rete legati, in particolare, ad ostruzioni ed accumulo di sedimenti;
 - ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
 - presenza di impianti caratterizzati da vetustà e da potenzialità di trattamento insufficiente o non adeguata;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - miglioramento dello stato di conservazione delle condotte di adduzione e distribuzione e dei relativi impianti, anche tramite la riduzione delle perdite di rete;
 - estensione del grado di copertura del servizio di collettamento dei reflui e miglioramento dello stato delle condotte fognarie;
 - adeguamento del sistema di trattamento dei reflui alla normativa vigente;

- alla luce dei rappresentati obiettivi specifici - e in coerenza con gli investimenti pianificati in sede di predisposizione tariffaria nell'ambito del MTI - l'ATO Idrico Est Provincia della Spezia ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - realizzazione di nuove opere di prelievo di acqua di falda di profondità, nonché estensione, risanamento e sostituzione delle condotte di adduzione e distribuzione e delle opere ad essi collegate;
 - sostituzione misuratori d'utenza;
 - estensione, risanamento e sostituzione delle condotte e dei collettori del sistema fognario e dei relativi impianti;
 - ampliamento e potenziamento degli impianti di depurazione e adeguamento dei relativi sistemi di trattamento;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità - come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto - verrà tenuta in considerazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- per i gestori *Acam Acque S.p.a.*, *IRETI S.p.a.* e *Sviluppo Varese S.r.l.*, a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'ATO Idrico Est Provincia della Spezia ha previsto il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dai gestori, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ,

posizionando le richiamate gestioni - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nei seguenti Schemi della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR:

- nello *Schema I*, il gestore *IRETI S.p.a.* (per il quale il valore pro capite della componente $Opex^{2014}$ risulta inferiore all'*Opex pro capite medio*, *OPM*, stimato dall'Autorità per l'intero settore)
- nello *Schema II*, i gestori *Acam Acque S.p.a.* e *Sviluppo Varese S.r.l.* (presentando i medesimi un valore pro capite della componente $Opex^{2014}$ superiore all'*Opex pro capite medio*);

- per i gestori *Comune di Carro, Comune di Carrodano, Comune di Maissana e Deiva Sviluppo S.r.l.*, il medesimo Ente di governo dell'ambito, tenuto conto dei rappresentati obiettivi specifici che si intendono perseguire sul territorio, ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - un valore pro capite della componente $Opex^{2014}$ superiore all' $Opex\ pro\ capite\ medio\ (OPM)$ stimato dall'Autorità per l'intero settore,
 - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dai gestori, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ,

posizionando le richiamate gestioni - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema V* della citata matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;

- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computati in tariffa hanno accertato per il gestore d'ambito *Acam Acque S.p.a.*, una spesa effettiva per investimenti in linea con il fabbisogno pianificato per il biennio 2014-2015 nell'ambito della predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l'Ente di governo dell'ambito in oggetto, per i gestori *Comune di Carrodano, Comune di Maissana e Deiva Sviluppo S.r.l.*, ha esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,4;
- nelle Relazioni di accompagnamento alle predisposizioni tariffarie, il soggetto competente in parola ha precisato che le componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito e ai costi di morosità sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2;
- per il gestore d'ambito *Acam Acque S.p.a.*, relativamente alla valorizzazione della componente ERC , viene specificato che sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili", ERC_{ab} , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica, i contributi per consorzi di bonifica e i canoni per restituzione acque, mentre sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa endogeni", ERC_{end} , nei limiti del valore della componente tariffaria $Opex_{end}^{2014}$, quota parte dei costi afferenti alla depurazione, alla potabilizzazione e al telecontrollo;
- nell'elaborazione della proposta tariffaria della citata *Acam Acque S.p.a.*, con riferimento alle annualità 2014 e 2015, la copertura dei costi di acquisto all'ingrosso dalla società SAT S.p.a. avverrebbe in virtù della valorizzazione di un costo unitario di acquisto pari a 0,336 €/mc, sia nell'ambito della valorizzazione della voce di costo CO_{ws} , sia nell'ambito della componente a conguaglio RC_{ws} , alla luce di una nuova determinazione della tariffa unitaria di vendita di riferimento ricalcolata

dall'ATO Idrico Est Provincia della Spezia per SAT S.p.a., a partire dall'annualità 2012, asserendo che *“il valore 0,10 €/mc, presente effettivamente al 1.1.2012, non era adeguato ad un corretto full cost recovery”* e che *“il valore corretto per la tariffa di riferimento da inserire nel modello di calcolo appare 0,22 €/mc”*, cui si intenderebbe aggiungere, a seguito di una variazione di perimetro di attività precedentemente svolte dalla citata *Acam Acque S.p.a.* e già recuperate nella tariffa di pertinenza, l'ulteriore costo di 0,1162 €/mc afferente *“al trasferimento, avvenuto a fine dicembre 2013, delle utenze elettriche delle forniture all'ingrosso alla Società Acquedotti Tirreni”* [n.d.r. SAT S.p.a.];

- nell'ambito della proposta di cui al precedente alinea, l'ATO Idrico Est Provincia della Spezia ha specificato che *“per quanto attiene agli <eventi eccezionali>, in tale voce di conguaglio sono state fatte confluire una serie di partite <eccezionali> per recuperare costi di competenza del precedente periodo regolatorio e che per varie motivazioni non sono stati inseriti nelle determinazioni tariffarie MTP”*, chiarendo che le menzionate voci di costo si riferiscono a: i) *“costi di funzionamento dell'EGA, non inseriti per mero errore materiale nelle determinazioni tariffarie 2014 e 2015”*, ii) *“conguaglio dei costi di acquisto acqua all'ingrosso per gli anni 2012 e 2013, non inseriti nella determinazione tariffaria MTI predisposta per Acam Acque S.p.a.”*, iii) *“conguaglio dei mutui 2012 e 2013, non inseriti per mero errore materiale nelle tariffe MTT”* e iv) *“riconoscimento dell'aggiornamento del costo unitario medio di settore per l'energia elettrica dell'anno 2013”*;
- con riferimento al medesimo gestore *Acam Acque S.p.a.*, l'Ente di governo in parola, nell'ambito delle proposte tariffarie trasmesse, ha avanzato istanza per il riconoscimento - con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2016-2019 - di costi aggiuntivi *Opex_{QC}* solo in parte riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con la citata deliberazione 655/2015/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi, esplicitando che la proposta di valorizzazione di tali costi, presentata dal gestore d'ambito, appare *“idonea nel merito”* e *“circostanza in modo dettagliato gli scostamenti fra attuali standard di qualità contrattuale da Carta Servizi esistenti e nuovi standard AEEGSI; definisce i criteri e le modalità per la esplicitazione delle criticità e della dimensione degli interventi risolutivi per ovviare alle criticità medesime (individuate per singola area di “qualità contrattuale” divisa fra servizi tecnici, servizi di contatto con il pubblico e servizi informatici), in termini di interventi di tipo organizzativo/gestionale”*;
- il soggetto competente ha specificato che, al fine di contenere l'impatto tariffario sull'utenza, si è proceduto con le seguenti modalità:
 - per tutte le gestioni - ad esclusione di *Acam Acque S.p.a.* - è stato determinato un valore della componente *FoNI* inferiore a quello ritenuto ammissibile;
 - limitatamente ai gestori *Comune di Carro* (per il periodo 2016-2019) e *Comune di Carrodano* (per le annualità 2018 e 2019), si è proceduto alla determinazione di un valore della componente *Capex* inferiore a quello ritenuto ammissibile.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per le gestioni di cui all'*Allegato A*:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: *i*) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii*) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UI1;
- pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- in esito alla valutazione delle proposte tariffarie trasmesse dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti (ivi incluso - per *Acam Acque S.p.a.* e per *Sviluppo Varese S.r.l.* - l'aggiornamento della convenzione di gestione - che ricomprende i contenuti minimi essenziali caratterizzanti la convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR) risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei provvedimenti sopra richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- i piani economico-finanziari siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;

- con riguardo alla predisposizione tariffaria trasmessa per il gestore d'ambito *Acam Acque S.p.a.*, sia necessario procedere alla rettifica degli elaborati proposti dall'ATO Idrico Est Provincia della Spezia, rideterminando la valorizzazione:
 - della voce di costo CO_{ws} e della componente a conguaglio RC_{ws} , atteso che, a partire dall'annualità 2012, il riconoscimento del costo unitario di acquisto all'ingrosso dalla società SAT S.p.a. (tenuto conto, dall'anno 2014, della variazione di perimetro afferente all'energia elettrica), possa avvenire nei limiti di prezzo annuali previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente;
 - della componente a conguaglio prevista per "eventi eccezionali", atteso che *a)* il recupero delle voci di costo relative alle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito (per gli anni 2014 e 2015) e ai mutui dei proprietari (per gli anni 2012 e 2013), non imputati nel calcolo tariffario delle relative annualità "*per mero errore materiale*", non possa configurarsi come "evento eccezionale", *b)* il recupero dei costi di acquisto all'ingrosso dalla società SAT S.p.a. (per gli anni 2012 e 2013) possa avvenire nei limiti previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, *c)* l'aggiornamento del costo di energia elettrica relativo all'anno 2013 possa trovare riconoscimento, nei limiti di quanto stabilito con determina 3/2016 DSID;
- con riferimento al medesimo gestore d'ambito *Acam Acque S.p.a.*, fatte salve le successive verifiche in ordine ai maggiori oneri effettivamente sostenuti, sia opportuno accogliere l'istanza per il riconoscimento della componente $Opex_{QC}$ presentata dall'Ente di governo dell'ambito, limitatamente alle voci ritenute ammissibili ai sensi del comma 23.3 del MTI-2, corrispondenti ai soli oneri connessi all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi;
- conseguentemente, per il gestore d'ambito *Acam Acque S.p.a.*, sia necessario:
 - rideterminare, per gli anni 2017, 2018 e 2019, il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} nei termini di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A;
 - rideterminare, per l'annualità 2016, il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alla predetta annualità - individuando il valore del moltiplicatore tariffario medio ($\mathcal{G}_{medio}^{2016}$), come riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A;
- le proposte tariffarie relative ai gestori di cui Allegato A appaiono adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, ferma restando la necessità di ulteriori specifici approfondimenti in ordine alla determinazione dei costi delle forniture all'ingrosso.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- con riferimento alle gestioni salvaguardate *Deiva Sviluppo S.r.l.* e *IRETI S.p.a.*, sia necessario prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola, provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le rispettive convenzioni di gestione come adeguate alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;

- sia necessario richiedere al medesimo Ente di governo dell'ambito - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della deliberazione 656/2015/R/IDR - di assicurare la massima cooperazione tra il gestore d'ambito e i gestori conformi alla normativa *pro tempore* vigente, verificando che i medesimi concorrano alla attuazione del Piano d'Ambito, e successivi aggiornamenti, relativamente ai rispettivi territori d'operatività

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie proposte dall'ATO Idrico Est Provincia della Spezia, approvando le medesime con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di approvare quale valore medio delle tariffe - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per l'annualità 2016 - il valore del moltiplicatore tariffario $\mathcal{G}_{medio}^{2016}$ indicato nella Tabella 2 dell'Allegato A;
4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
5. di prevedere che, con riferimento alle gestioni salvaguardate *Deiva Sviluppo S.r.l.* e *IRETI S.p.a.*, l'Ente di governo dell'ambito in parola, provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le rispettive convenzioni di gestione come adeguate alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni